

DELIBERA N. 570

Del 10 dicembre 2024

Fasc. Anac n. 3824/2024

## Oggetto

Ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 fra l'incarico di P.O. di Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo e le cariche di Presidente della Provincia di Benevento e di Sindaco del Comune di Faicchio

## Riferimenti normativi

Art. 12 co. 3 lett. b) d.lgs. n. 39/2013

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

## Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 dicembre 2024

### Ritenuto in fatto

Nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dalla scrivente Autorità è venuta in rilievo una possibile ipotesi di incompatibilità ex art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento al dott. Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, Sindaco del Comune di Faicchio e Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo.

A seguito delle verifiche effettuate da questa Autorità, attraverso la consultazione sia dei siti istituzionali degli enti interessati e del Ministero dell'Interno sia delle informazioni pubblicate nel CV del diretto interessato - così come pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Benevento, sottosezione Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente della Regione Campania, sottosezione Personale – Posizioni organizzative - è emerso che il dott. N. Lombardi ricopre:

- l'incarico di Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo dal 2018;
- la carica di Sindaco del Comune di Faicchio (circa 3.658 abitanti) dal 26.05.2019, riconfermata a seguito delle recenti consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno u.s.;
- la carica di Presidente della Provincia di Benevento dal 04.08.2022, convalidata in data 28.07.2022, in corso a tutt'oggi.

Tanto premesso, con nota del 19.09.2024 l'Autorità ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari", onde poter valutare l'eventuale sussistenza, in capo al dott. Nino Lombardi, di una situazione di incompatibilità ex art. 12, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo – posizione organizzativa teoricamente assimilabile ad un incarico dirigenziale - e le cariche politiche di Presidente della Provincia di Benevento e di Sindaco del Comune di Faicchio.

E' stato quindi assegnato il termine di trenta giorni per la presentazione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, chiedendo di fornire in particolare il contratto stipulato tra la Regione e il dott. Lombardi per il conferimento degli incarichi di Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo ed eventuale ulteriore documentazione da cui si evinca l'attribuzione delle mansioni assegnate, in base alla legislazione di riferimento, nonché copia delle dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013 rilasciate dal dott. Lombardi, in occasione del conferimento degli incarichi, in quanto non reperibili sul sito istituzionale della Regione Campania.

Con note acquisite in data 17.10.2024 e 23.10.2024, rispettivamente il RPCT della Giunta Regionale della Campania e il diretto interessato, in qualità di Presidente della Provincia di Benevento, hanno fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità, motivando la ritenuta inapplicabilità dell'ipotesi di incompatibilità in esame ed allegando la documentazione richiesta.

### Considerato in diritto

La fattispecie astrattamente applicabile al caso in esame sarebbe l'art. 12, co. 3, del d.lgs. 39/2013, il quale dispone che *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili [...] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [...] della medesima regione"*.

La ratio della previsione contenuta nell'art. 12 sopra citato è quella di garantire l'indipendenza soggettiva del titolare dell'incarico amministrativo – nel caso di specie Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo – per il quale l'esplicita appartenenza ad un organo di indirizzo politico potrebbe pregiudicare l'indipendenza soggettiva e l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Ciò posto, al fine di verificare la sussistenza di violazioni del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento al caso di specie, è stato necessario approfondire la natura giuridica degli incarichi e delle cariche rivestiti dal dott. Lombardi.

Al fine di accertare la sussistenza di violazioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità, occorre in primo luogo valutare se l'incarico di Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo, conferito al dott. Nino Lombardi, sia assimilabile ad un incarico dirigenziale interno, in base alla definizione dell'art. 1, comma 2, lettera j), del d.lgs. n. 39/2013.

Per incarichi dirigenziali interni, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera j), del d.lgs. n. 39/2013, si intendono *“gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”*.

Con riferimento ai Centri per l'Impiego, si evidenzia che il d.lgs. n. 150/2015, convertito in l. n. 125 del 06.08.2015, ha apportato alcune modifiche normative, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale, così conferendo alle Regioni la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche (Centri per l'Impiego) ad esse preposte.

Tali centri appaiono quindi configurabili quali articolazioni territoriali pubbliche delle Regioni, i cui dipendenti sono assimilabili alla categoria dei dipendenti regionali. I relativi responsabili appaiono quindi qualificabili quali dipendenti regionali, titolari di posizione organizzativa. A conferma di tale considerazione appare la qualificazione di posizione organizzativa, attribuita all'incarico di Responsabile di CPI da parte del dott. Lombardi nel proprio CV, pubblicato nella sezione AT del sito istituzionale della Provincia di Benevento.

Sul punto, nelle proprie controdeduzioni, il RPCT della Giunta Regionale della Campania, previa raccolta di informazioni dalla Direzione generale per le Risorse umane e dalla Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, quest'ultima competente sulla gestione dei Centri per l'impiego, ha comunicato che il dott. N. Lombardi è stato contrattualizzato in Regione (ente territoriale) nel 2018 con profilo professionale di “funzionario amministrativo” ed assegnato alla Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, presso l'unità organizzativa dirigenziale UOD “Servizio territoriale provinciale di Benevento”, struttura di secondo livello della Direzione Generale, a cui è preposto un dirigente che, allo stato attuale, coincide con il Direttore Generale che svolge le funzioni *ad interim*.

Da quanto comunicato e documentato dal RPCT, il dipendente risulta titolare di un “incarico di elevata qualificazione” ai sensi del CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021 – ex incarico di posizione organizzativa ai sensi del CCNL 2016-2018 – e presta servizio presso il CPI di Benevento che, come altri CPI, fa capo alla predetta UOD “Servizio territoriale provinciale di Benevento” con proprio dirigente, allo stato coincidente con il DG.

Peraltro, il RPCT ha precisato che i CPI non sono uffici dirigenziali, ma articolazioni di strutture dirigenziali regionali di secondo livello (in quanto parte di una Direzione generale), con la conseguenza che il dipendente *“non appartiene al personale con qualifica dirigenziale né risulta essere assegnatario di incarico o funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, il RPCT ha quindi evidenziato che le funzioni di responsabile di centro per l'impiego sono espletate in attuazione di un incarico di responsabilità non apicale, sotto ordinato alla dirigenza, privo di esercizio stabile di responsabilità ed autonomia, operante sotto la direzione del dirigente della UOC sovraordinata, in assenza di piena autonomia decisionale e/o organizzativa.

Il RPCT ha ulteriormente precisato che trattasi di un incarico di Posizione Organizzativa conferita ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2016/2018 e confermata dal CCNL 2022/2024 - e non ai sensi dell'art. 109 comma 2 del TUEL.

In merito alla natura dell'incarico di responsabile dei CPI, anche il diretto interessato ha formulato le sue osservazioni, precisando che il proprio incarico di responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo è svolto sotto la direzione del dirigente della UOD sovraordinata, coincidente allo stato con la figura del Direttore Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili.

Il dott. Lombardi ha inoltre evidenziando di non svolgere attività in autonomia, in quanto, sotto il profilo decisionale, ha disposizioni di agire previa autorizzazione disposta dal Dirigente, a cui spetta il potere di firma degli atti amministrativi, correlato all'esercizio di incarichi dirigenziali interni ex art. 1, co.2, lett. j), del d.lgs. n. 39/2013. A sostegno della propria tesi, il dott. Lombardi ha infine richiamato la pianta organica della Regione Campania che prevede espressamente le figure dirigenziali, a cui le posizioni organizzative, conferite ai funzionari, non possono essere assimilate.

In merito, consultando la sezione Amministrazione Trasparente - Personale – Dotazione Organica della Regione Campania, l'Autorità ha effettivamente riscontrato che, dai documenti più recenti ivi pubblicati - Conto annuale dotazione 2023 e Tabella riepilogativa 2023 – la dotazione organica al 31.12.2023 risulta composta da n. 23 Direttori Generali e n. 171 dirigenti, a cui si aggiungono le figure dei funzionari ad elevata qualificazione, degli istruttori, degli operatori esperti, degli operatori e del personale contrattista. Appare quindi chiaro che l'organigramma regionale prevede posizioni organizzative gerarchicamente sottordinate alle posizioni dirigenziali.

Pertanto, da quanto desumibile in base alle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente della Regione Campania e a quelle fornite dal RPCT e dal diretto interessato, si ha modo di ritenere che la P.O. sopra esaminata sia stata conferita ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2016-2018 e confermata dal CCNL 2022/2024 – e non ai sensi dell'art. 109, comma 2, del TUEL -, in assenza di piena autonomia decisionale e/o organizzativa, non sia assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali, così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera j), del d.lgs. n. 39/2013, e che, pertanto, non sia integrata la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. 39/2013.

Sebbene la non riconducibilità dell'incarico di Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo alla categoria degli incarichi dirigenziali sia di per sé elemento sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'ipotesi di incompatibilità ex art. 12 d.lgs. n. 39/2013, per completezza di trattazione si rileva altresì, sinteticamente: *i)* che il comune di Faicchio, dove l'interessato è Sindaco, registra una popolazione di circa 3.658 abitanti, dunque inferiore a 15mila abitanti e pertanto tale carica non è riconducibile all'art. 12, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013; *ii)* la carica di Presidente della Provincia di Benevento, ricompresa nella stessa regione dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo, sarebbe di per sé riconducibile alla definizione riportata nell'art. 12, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, che richiede, al fine del configurarsi di un'ipotesi di incompatibilità, l'aver fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia nella stessa regione.

Tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, considerato che l'incarico di Responsabile dei Centri per l'Impiego non risulta assimilabile ad un incarico dirigenziale interno, così come definito dall'art. 1, co. 2, lett. j), del d.lgs. 39/2013, appare insussistente l'ipotesi di incompatibilità ex art. 12 co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, fra l'incarico di Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo e le cariche politiche di Presidente della Provincia di Benevento e di Sindaco del Comune di Faicchio.



Esclusa l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al d.gs. n.39/2013, residua l'aspetto relativo ad eventuali conflitti di interessi, anche potenziali, conseguenti al cumulo di incarichi e cariche in capo al medesimo soggetto.

In merito si ricorda che la vigilanza sulle singole ipotesi di conflitto di interessi, così come sul rispetto nel merito del Codice di comportamento in generale, è rimessa all'Amministrazione di appartenenza (cfr. art. 54, comma 6, d.lgs. 165/2001), come illustrato anche nelle Linee Guida ANAC sui Codici di comportamento, di cui alla delibera n. 177 del 2020.

Tutto ciò considerato e ritenuto

## DELIBERA

la insussistenza di ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 12, co. 3, lett. b), del d.lgs. 39/2013 tra l'incarico di Responsabile dei Centri per l'Impiego di Benevento e San Bartolomeo in Galdo e le cariche politiche di Presidente della Provincia di Benevento e di Sindaco del Comune di Faicchio, rimettendo agli enti interessati, ai sensi della normativa vigente, ogni valutazione in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interessi puntuali che potrebbero derivare dal contestuale svolgimento dei suddetti incarichi/cariche.

Dispone di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati al presente procedimento.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il segretario Laura Mascali